



COMUNE DI PIETRASTORNINA

(Provincia di Avellino)

P.le A. Moro 4 - cap 83015 tel 0825-902290-fax 0825-902921

www.comune.pietrastornina.gov.it pec: comune.pietrastornina@asmepec.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 2

Protocollo n. 126 del 09-01-2012

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 09-01-2012

Ufficio: UFF. COMMERCIO

Oggetto: Liberalizzazione orario e chiusura settimanale delle attività commerciali, come individuate dal d.lgs 114/98 e di somministrazione di alimenti e bevande - Legge n. 214 del 22/12/2011

L'anno *duemiladodici* addì *nove* del mese di *gennaio*, il Sindaco/il Responsabile del Servizio

Vista la Legge 15/07/2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del DL 06/07/2011 n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" che, con l'art. 35, comma 6, introduce un'ulteriore disposizione volta ad eliminare: "in via sperimentale, il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte";

Visto l'art. 31 del D.L. 06/12/2011, n. 201 (manovra Monti) ad oggetto "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge n. 214 del 22/12/2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27/12/2011, che ha soppresso dal comma 6 dell'art. 35 della L.111/2011, sopra menzionata, le parole "in via sperimentale" e "nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte" stabilendo, di fatto, la liberalizzazione degli orari di esercizio in tutti i comuni d'Italia";

Considerato che detta disposizione appare di immediata attuazione e direttamente applicabile agli enti locali;

Dato atto che, si sensi dell'art. 35, comma 7 DL n. 98/2011, "Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 01/01/2012";

Visto l'art. 50 d. lgs. 18/08/2000 n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

con decorrenza immediata, che, relativamente alle attività commerciali, come individuate dal d.lgs 114/98 e di somministrazione di alimenti e bevande, devono intendersi abrogati i seguenti obblighi:

- **rispetto degli orari di apertura e di chiusura**
- **obbligo della chiusura domenicale e festiva**
- **obbligo della giornata di chiusura infrasettimanale (mezza o intera che fosse)**

L'eventuale chiusura infrasettimanale, di una o più intere o mezze giornate, è determinata liberamente dai singoli esercenti;

Gli esercenti, rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale orario di chiusura per riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione;

Con il presente atto, si intendono revocate tutte le precedenti ordinanze in materia, nello specifico l'ordinanza sindacale n° 23/93 per quanto concerne la giornata di riposo settimanale, e l'ordinanza n° 31 del 27/09/99 in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici e di vendita al dettaglio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1034/71.

DISPONE LA NOTIFICA:

- > **a tutti gli esercenti il commercio, loro sedi;**
- > **agli operatori di Polizia Municipale;**
- > **al Comando Stazione Carabinieri;**

Dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Servizio
(*Carmine Rossi*)

Carmine Rossi



IL SINDACO/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(*Dott. Ing. Antonio TURTORO*)

Antonio Turtoro